

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 5 DELLO STATUTO SULLA ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

(Deliberato nel corso della riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 17-18 marzo 2005 – approvato dai Ministeri Vigilanti in data 19 aprile 2007).

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione per gli associati Inarcassa in attuazione dell'art. 3 comma 5 dello Statuto, nell'ambito degli stanziamenti annuali del Bilancio di previsione di ciascun esercizio, attraverso la qualificazione professionale.

Art. 2 - Attività di promozione e sviluppo

Le azioni finalizzate alla attività di promozione e sviluppo della libera professione di ingegnere ed architetto avranno come obiettivo:

1. istituire borse di studio per la frequenza di corsi post-universitari, master, stages, ecc.;
2. favorire l'organizzazione e la partecipazione degli associati a corsi di specializzazione abilitanti e di aggiornamento professionale promossi anche da istituzioni, da organismi ed associazioni di categoria, al fine di ridurre i costi di frequenza per gli associati;
3. promuovere l'esercizio della libera professione dei propri associati facilitando l'accesso a banche dati, archivi, corsi di apprendimento a distanza, ecc.;
4. facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri associati con servizi di tutoraggio, consulenza, ecc.;
5. diffondere la cultura della ingegneria e della architettura promuovendo mostre, convegni, premi, ecc.;
6. erogare aiuti finanziari sotto la forma di prestiti agevolati per l'acquisto di attrezzature, strumenti, arredi, hardware e software, tutti finalizzati all'allestimento e/o al potenziamento degli studi professionali dei propri associati e/o allo svolgimento di incarichi professionali;
7. promuovere convenzioni o accordi commerciali per l'accesso agevolato a servizi e forniture inerenti l'attività professionale.

Art. 3 - Programma annuale di attività

Il Comitato Nazionale dei Delegati nel definire i criteri a cui deve uniformarsi l'Amministrazione di Inarcassa individua le attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione per gli associati ad Inarcassa.

Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa delibera il programma annuale di spesa ripartito tra le attività previste al precedente articolo.

Art. 4 - Modalità di attuazione del programma

Nell'ambito del programma annuale gli Uffici di Inarcassa pre-

dispongono entro il 31 marzo di ciascun esercizio un programma operativo che definisce:

- le modalità attuative relative alle singole attività di promozione e sviluppo indicate nel programma annuale;
- i mezzi e gli strumenti di realizzazione delle stesse;
- gli eventuali beneficiari delle previdenze per le finalità di cui ai punti 2-3-4-5-7 ex art.2;
- i criteri di selezione dei beneficiari per le finalità di cui ai punti 1-6 ex art.2.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile delibera il programma operativo che sarà attuato dagli Uffici di Inarcassa, secondo le previsioni di stanziamento per ciascuna attività di promozione e sviluppo, entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 5 - Criteri di selezione dei beneficiari

Nella definizione dei criteri di selezione dei beneficiari per le finalità di cui ai punti 1-6 ex art. 2 si deve tener conto della tipologia e validità del progetto, favorire l'avvio alla libera professione dei giovani iscritti, considerando anche le situazioni reddituali dei richiedenti e le effettive condizioni di bisogno.

Non potranno essere ammessi ai benefici previsti dal presente Regolamento gli iscritti non in regola con gli adempimenti contributivi o che non regolarizzino la loro posizione entro 30 giorni dall'ammissione ai benefici predetti.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

La presente deliberazione viene trasmessa ai Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 3.2 del D. Lgs. 509/94, e avrà effetto dalla data di approvazione da parte degli stessi.